

**Schema di  
Convenzione di Accreditamento  
fornitori di servizi  
di assistenza domiciliare di sostegno  
alla famiglia e alla genitorialità (cod. nom. c3)**

### Convenzione di Accreditamento

L'anno \_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_, si stipula la presente Convenzione:

#### TRA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore pro tempore della B02 - Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona, con sede legale alla \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "ASC B02";

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ - in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_" con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) - Codice Fiscale e numero d'Iscrizione al Registro Imprese di \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, numero R.E.A.; iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero \_\_\_\_\_, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "soggetto accreditato";

*Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.*

#### Considerato che:

- il "soggetto accreditato" ha prodotto, nei termini stabiliti dall'Avviso, istanza di ammissione all'accREDITamento;
- l'Azienda ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando.
- Il richiedente, con specifica comunicazione agli Atti, ha confermato la volontà di sottoscrivere la convenzione di accREDITamento per i servizi oggetto della presente Convenzione.

**Vista** la Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato approvato l'elenco dei Soggetti Accreditati, e il "catalogo" albo/elenco dei fornitori accreditati;

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano quanto premesso, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1. - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e hanno valore di patto. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto accreditato conferma:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente, in quanto soggetto accreditato per l'erogazione del servizio, tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nel Bando che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;

b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti, così come definiti e dichiarati in fase di domanda.

È vietata la cessione anche parziale della presente Convenzione di Accreditamento.

### **Art. 2 - Oggetto.**

La presente Convenzione / Patto di Accreditamento regola i rapporti tra la B02-Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona ed il soggetto accreditato \_\_\_\_\_, relativamente all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (cod nom. c3) da attuarsi attraverso una procedura di tipo indiretto con assegnazione del voucher sociale all'utente beneficiario e con la libera scelta di quest'ultimo dell'Ente accreditato dal quale ricevere le prestazioni, scelta che avverrà attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Azienda.

### **Art. 3 - Obblighi delle parti.**

**Il soggetto accreditato** si impegna:

- a mantenere i requisiti di idoneità dichiarati in fase di accreditamento;
- a comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati in domanda;
- a garantire i livelli di servizio attesi, le figure professionali ed i requisiti specifici previsti, per il medesimo servizio, come da Bando;
- a garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore – utente e, in caso di necessità, la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la medesima qualifica;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, anche con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto dei C.C.N.L di categoria;
- a dotarsi di un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale;
- a garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accREDITAMENTO;
- ad adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente;
- ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere utilizzando specifici strumenti e momenti di verifica;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dal REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
- a dotarsi di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere, come previsto all'art. 6 del Bando;
- a fornire l'elenco nominativo delle figure professionali adibite al servizio, con allegate copie dei C.V.;
- ad accettare che il beneficiario delle prestazioni scelga un altro ente, previo preavviso scritto non inferiore a 10 gg., qualora subentrino gravi e giustificati motivi;

- ad accettare che, in caso di sospensione del servizio all'utente, non potrà richiedere alcuna remunerazione per il periodo de quo;
- ad accettare il Piano individualizzato di Assistenza e che questo possa essere modificato in base a nuove esigenze del beneficiario;
- a collaborare attivamente e sinergicamente con il servizio sociale professionale, nonché a riferire l'emergere di eventuali elementi di rischio, criticità e pregiudizio nei confronti dell'utente;
- a rispettare le tempistiche di rendicontazione previste all'art. 11 del Bando.

**L'Azienda si impegna:**

- a predisporre gli atti necessari all'emissione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione;
- a comunicare le scadenze, le variazioni o le interruzioni dei PAI, affinché il soggetto accreditato possa inviare documentazione pertinente e conforme;
- a liquidare la spesa previa presentazione di regolare fattura in formato cartaceo ed informatizzato trasmettendo la relativa documentazione giustificativa.

Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con l'Organizzazione contestazioni formali, previste dalla presente Convenzione. L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale prima della scadenza del presente Patto non dà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni eventualmente rese.

**Art. 4. - Servizio oggetto di accreditamento**

Il servizio potrà essere erogato presso i Comuni di Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.

La tariffa riferita al costo orario del servizio di educativa è € 21,50 (IVA inclusa) e comprende, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio (supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento, formazione, spostamenti, etc) nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale tariffa l'esecutore del servizio si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo di validità dell'accREDITamento.

**Art. 5 – Elenco dei soggetti accreditati**

L'elenco dei soggetti accreditati sarà pubblicato sul sito dell'Azienda <https://www.aziendaservizisocialib2.it/>, e nell'apposita area riservata messa a disposizione di ciascun utente, al fine di permettere ai beneficiari di selezionare, liberamente e autonomamente, il soggetto accreditato.

**Art. 6 - Avvio delle attività**

La sottoscrizione della Convenzione di Accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad erogare il servizio in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

La sottoscrizione non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata alla scelta degli utenti che avverrà attraverso la piattaforma digitale ascb2.it.

#### **Art. 7 - Procedura di rendicontazione digitale.**

L'Azienda mette a disposizione del soggetto accreditato un'area riservata sulla piattaforma ascb2.it per la rendicontazione di ciascuna prestazione. Il soggetto accreditato dovrà inserire nel modulo digitale predisposto i seguenti dati: nome utente, nome operatore, prestazione erogata, data delle singole prestazioni, numero di ore prestate per singolo giorno che dovranno essere necessariamente multipli di trenta minuti. La rendicontazione digitale dovrà essere effettuata entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di effettiva erogazione delle prestazioni.

#### **Art. 8 - Rendicontazione, rimborso delle prestazioni.**

Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore emette fattura bimestrale intestata all'Azienda e riportante il nominativo del progetto e la relativa quantità.

La fattura dovrà essere omnicomprensiva di tutte le prestazioni svolte nei mesi di riferimento per tutti gli utenti in carico.

Il soggetto accreditato provvederà a fornire alle assistenti sociali territoriali, in formato cartaceo ed informatizzato, le relazioni mensili sull'andamento del servizio per ciascun nucleo familiare.

Preliminarmente all'emissione della fattura bimestrale, il soggetto accreditato dovrà, trasmettere la relativa documentazione giustificativa (es schede presenze operatori, relazioni periodiche, ecc.)

sia tramite consegna a mano, sia all'indirizzo pec aziendaconsortileb02@pec.it.

#### **Art. 9 - Verifiche e controlli.**

L'Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali. Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione. A tal fine, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta (UNILAV, copia del contratto, buste paga e documentazione attestante il pagamento dei compensi spettanti, versamenti previdenziali ed assistenziali erogati a valere sul progetto, F24 quietanzato e relativo prospetto di riconciliazione elaborato dall'azienda e firmato dal legale rappresentante attestante l'ammontare dei versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali erogati a valere sul progetto per singolo nominativo etc.). Qualora dal controllo, il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, gli uffici preposti notificheranno l'inadempimento, formuleranno per iscritto le relative prescrizioni e le comunicheranno con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

#### **Art. 10 - Penali**

L'Azienda applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nel presente Avviso, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni. L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che

dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. È fatto pertanto salvo il diritto dell'Ufficio di Piano al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro. Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Azienda può risolvere il contratto e stabilire la cancellazione dall'elenco delle ditte accreditate. Sarà data facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni causati dal Soggetto accreditato inadempiente. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

Indicatore	Descrizione penalità
Mancata attivazione del servizio entro 20 giorni dalla richiesta	€ 500,00 per ogni violazione
Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi	€ 200,00 per ogni violazione.
Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione	€ 200,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione.
Impiego di personale non qualificato (anche supplente)	€ 750,00 per ogni unità di personale non qualificato.
Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza	€ 500,00 per ciascuna violazione.
Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto	€ 1.000,00 per ogni violazione

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

Analogamente l'Ufficio di Piano potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.

La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Ufficio di Piano in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato. Il soggetto accreditato è tenuto ad emettere note di credito per un importo pari alle penalità irrogate.

#### **Art. 11. - Cause di risoluzione.**

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., la convenzione in danno del soggetto accreditato nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previsti nel presente bando e relativi allegati;
- apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto accreditato;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente capitolato che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
- reiterati ritardi nella sostituzione di operatori assenti;
- reiterati comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza;
- reiterati ritardi nella presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata;
- reiterata inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto;

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

#### **Art.12 - Responsabilità per danni.**

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

#### **Art. 13 - Responsabilità Amministrativa.**

In caso di mancato possesso del Modello Gestionale di cui al d.lgs. 231/2001 e del relativo organismo, il Soggetto Accreditato conserva, la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2000, per i reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**Art.15 - Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato.**

Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Azienda, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.

Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

**Art.16 - Patto d'integrità.**

Patto di Integrità - ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 ed in attuazione dell'Art. 4 del Regolamento ANAC 2014, il Soggetto accreditato si impegna al rispetto del Patto di Integrità che, sottoscritto dalle parti contraenti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto seppure non materialmente allegato.

**Art. 17 - Controversie e Foro competente.**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente (Foro di Benevento).

**Art. 18 – Durata.**

La presente Convenzione di Accreditamento ha durata fino ad esaurimento fondi. E' escluso il rinnovo tacito. L'Azienda Speciale Consortile B02 dispone con atto scritto e motivato entro la sua scadenza, il rinnovo della Convenzione / Patto di accreditamento ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente accreditato e di acquisirne formale accettazione.

**Art. 19 – Revoca.**

L'Azienda con proprio specifico provvedimento potrà unilateralmente recedere dalla convenzione in qualsiasi momento prima della scadenza con decisione motivata ed insindacabile, in presenza di comprovati motivi di convenienza e pubblico interesse.

**Art. 20. Tracciabilità.**

Il Soggetto accreditato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 c7) della citata legge, dichiara di dedicare per i pagamenti di cui al presente atto, il conto corrente bancario: n. \_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_ AGENZIA/FILIALE sul quale è delegato ad operare il/la Sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

**Art. 21 - Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le spese/tasse sono a carico del soggetto accreditato.



**Art. 22 - Accettazione delle condizioni**

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, il soggetto accreditato dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli articoli della presente convenzione.

**Art. 23 - Disposizioni finali**

All'atto dell'avvenuto accreditamento, il soggetto accreditato si considererà a perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente bando.

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nella presente convenzione a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Azienda e il soggetto accreditato fanno riferimento, oltre che al Bando di accreditamento e relativi allegati, alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, che viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.